

**Allegato A**  
**al n. 76137 di repertorio**  
**e al n. 24709 di raccolta**  
**Statuto della Società Italiana Banche degli Occhi**

**TITOLO I**

**Disposizioni generali**

**Articolo 1**

**Denominazione, sede e durata**

È costituita l'Associazione a carattere scientifico e culturale denominata Società Italiana Banche degli Occhi (S.I.B.O.) con sede legale presso il domicilio identificato dal Presidente *pro tempore* in carica. L'Associazione svolge attività in Italia e all'Estero e può istituire sedi secondarie e uffici.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 2**

**Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per essa potrà essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

**Articolo 3**

**Scopi dell'Associazione**

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, e si propone di contribuire alla diffusione e al miglioramento della qualità del trapianto di cornea e del trattamento di patologie oculari, attraverso la promozione e lo sviluppo dell'*eye banking*.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'associazione intende:

- promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale nel campo dell'*eye banking* (prelievo, valutazione, conservazione e distribuzione di tessuti per chirurgia oculare) anche mediante iniziative divulgative dirette agli operatori;
- promuovere la definizione, la diffusione e l'applicazione di linee guida inerenti le attività di *eye banking* e la costituzione e strutturazione delle banche degli occhi;
- promuovere l'organizzazione di corsi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari e iniziative didattiche, scientifiche e di ricerca sull'*eye banking*, il trapianto di cornea, le patologie corneali e della superficie oculare;
- instaurare il collegamento, la collaborazione e l'interscambio scientifico e culturale con enti nazionali ed esteri operanti con finalità analoghe;
- proporsi quale interlocutore di riferimento per le istituzioni che coordinano l'attività di trapianto in Italia (Centro Nazionale Trapianti, Centri Regionali e Centri In-

- terregionali di Coordinamento per i Trapianti)
- promuovere campagne di sensibilizzazione sociale sulle malattie oculari ovvero partecipare alle stesse;
  - promuovere ricerche scientifiche finalizzate allo studio e al miglioramento delle tecniche di *eye banking*, e alla valutazione dei risultati conseguiti;
  - formulare proposte presso interlocutori pubblici e privati, volte alla tutela e promozione dell'*eye banking*;
  - intraprendere ogni iniziativa idonea a favorire il collegamento e la collaborazione tra le banche degli occhi italiane.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti a carattere nazionale ed internazionale nonché stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con soggetti privati. L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e patrimoniale che gli organi deliberanti riterranno opportuna e conforme ai fini istituzionali.

L'attività commerciale non rientra tra le finalità istituzionali dell'associazione, ma potrà essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

## **TITOLO II**

### **Associati**

#### **Articolo 4**

##### **Categorie di Soci**

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che prestano attività nel campo dell'*eye banking*, che condividono le attività e le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle. L'Associazione è composta da:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci affiliati
- soci benemeriti

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, che a qualsiasi titolo prestano attività nel campo dell'*eye banking*.

Sono soci affiliati le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, che condividono gli scopi dell'Associazione e che hanno particolare interesse per le sue attività scientifiche, didattiche e culturali.

Sono soci benemeriti le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, che hanno prestato un contributo patrimoniale significativo ovvero che hanno contribuito alle finalità dell'Associazione con l'impegno personale, in termini ritenuti particolarmente rilevanti da parte del Consiglio

Direttivo. La qualità di socio benemerito può coesistere con quella di ordinario o affiliato.

## **Articolo 5**

### **Ammissione dei Soci**

La richiesta di ammissione all'Associazione in qualità di Socio ordinario o di Socio affiliato avviene su domanda scritta degli interessati. Per i Soci ordinari, la domanda di associazione deve essere accompagnata da un'attestazione di affiliazione o collaborazione con una banca degli occhi italiana o estera. Le domande di associazione degli enti, con o senza personalità giuridica, devono essere presentate sottoscritte dal legale rappresentate.

Sulla nomina a socio benemerito delibera l'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo corredata di relativo parere motivato.

Le domande di associazione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che decide sull'accoglimento della domanda con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto nella comunicazione scritta da farsi all'interessato.

In nessun caso possono essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento delle sue attività.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti nel presente statuto.

## **Articolo 6**

### **Diritti e doveri dei Soci**

L'adesione all'Associazione comporta per i soli soci ordinari e fondatori, in regola con la quota associativa annuale, il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'art. 9 del presente statuto. I medesimi soci possono essere eletti alle cariche previste dal presente statuto. Gli associati hanno diritto ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci:

- sono tenuti al rispetto delle clausole e delle norme contenute nel presente statuto e negli altri eventuali regolamenti interni dell'Associazione, nonché all'osservanza di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, nel rispetto dello Statuto stesso;
- devono astenersi dal compiere atti che possano ledere all'immagine e al decoro dell'Associazione e tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi;
- devono essere in regola con la quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal successivo art. 16 del presente statuto (i soci benemeriti sono esonerati

- dal pagamento della quota associativa annuale);
- devono adoperarsi per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e fornire, entro i termini indicati dal Consiglio Direttivo, i dati relativi all'attività della banca degli occhi di appartenenza (vale esclusivamente per i soci ordinari e fondatori);

Vi è l'obbligo, per chi ne sia investito, di partecipare ai lavori associativi di propria competenza assumendo le relative responsabilità verso l'Associazione, e di prodigarsi per la difesa e lo sviluppo della professionalità dei Soci.

#### **Articolo 7**

##### **Perdita della qualifica di Socio**

La qualifica di socio si perde: i) per dimissioni; ii) per morosità; iii) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

i) Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione della quota già versata per l'anno di uscita.

ii) La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per un anno oltre il termine per la quale è prevista, comporta la perdita automatica della qualità di associato.

iii) L'esclusione del Socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo:

- in seguito alla perdita dei requisiti che ne hanno determinato l'ammissione;
- in seguito a comportamenti contrari alle norme statutarie e alle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero che siano incompatibili con gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- quando in qualunque modo abbiano arrecato danni morali o materiali all'associazione.

Il procedimento di esclusione può aver luogo su iniziativa del Consiglio Direttivo o può essere attivato su iniziativa di almeno 1/5 dei Soci che dovranno sottoporre in tal senso una richiesta ufficiale al Consiglio Direttivo. La decisione, adeguatamente motivata, deve essere presa entro 60 giorni dalla notizia dei fatti per i quali si procede. La delibera di esclusione deve essere approvata dall'Assemblea, in caso ordinaria.

### **TITOLO III**

#### **Organi**

#### **Articolo 8**

##### **Gli organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente

- 4) il Vice Presidente
- 5) il Segretario-economista
- 6) il Comitato Scientifico

## **Articolo 9**

### **L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci con diritto di voto ed è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega conferita ad un altro socio con diritto di voto; ogni socio con diritto di voto può essere portatore di non più di 2 deleghe.

L'Assemblea può riunirsi su convocazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di un decimo dei soci aventi diritto di voto.

La lettera di convocazione deve essere inviata, tramite posta, fax o e-mail - salvo, in questo ultimo caso, il riscontro dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario - a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, il luogo e la data fissata per la prima e per la seconda convocazione. Ogni socio con diritto di voto ha facoltà di indicare, con comunicazione scritta fax o e-mail (salvo, in questo ultimo caso, il riscontro dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario) da inviare con la necessaria tempestività al Presidente, gli argomenti da sottoporre all'Assemblea.

In caso di assoluta urgenza è ammessa la convocazione tramite telegramma inviato al socio con preavviso di almeno due giorni lavorativi.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione, che deve avere luogo a distanza di almeno 30 minuti dalla prima, qualsiasi sia in numero dei presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni e i pareri dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (50%+1), tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, nella località da indicarsi nell'avviso di convocazione per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

- stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- approva il rendiconto economico finanziario e la relativa relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
- approva la nomina dei Soci benemeriti;
- approva le delibere del Consiglio Direttivo sull'esclusione dei soci;
- approva i regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione, che deve avere luogo a distanza di almeno 30 minuti dalla prima, con la presenza di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle questioni attinenti le eventuali modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni di modifica dello statuto e di scioglimento dell'Associazione sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, c.c.

Le deliberazioni assembleari impegnano tutti i soci anche se assenti, e devono essere conformi agli scopi dell'Associazione; devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea nominato dal Consiglio Direttivo all'inizio della riunione e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato dagli associati.

## **Articolo 10**

### **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari e fondatori. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi non possono, comunque, ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Ad occupare i posti del Consiglio Direttivo resisi vacanti nel corso del mandato triennale, saranno cooptati, con medesima qualifica, coloro che nelle precedenti elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-economico, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;

- nominare al suo interno il Presidente;
- nominare al suo interno il Vicepresidente;
- nominare al suo interno il Segretario-economista;
- nominare il Comitato Scientifico;
- deliberare sulle nuove richieste di ammissione all'Associazione;
- deliberare sull'esclusione degli associati nei casi stabiliti dal presente statuto;
- predisporre il rendiconto economico finanziario e la relazione sulle attività svolte;
- determinare l'importo della quota associativa annuale, salvo ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio è convocato a cura del Presidente con avviso scritto inviato tramite posta, fax o e-mail - salvo, in questo ultimo caso, il riscontro dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario - contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, almeno quindici giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni lavorativi (è ammessa la convocazione tramite telegramma). In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, dal membro più anziano del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni consecutive del Consiglio, comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri perché decaduti o dimissionari, decadono insieme a quelli rimasti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.

#### **Articolo 11**

##### **Il Presidente**

Il Presidente dura in carica tre anni e non può ricoprire la

carica per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano d'età.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e gli spettano le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia.

In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente e in mancanza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano.

Qualora l'impedimento si prolunghi per più di 6 mesi, il Presidente decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea ordinaria per le nuove elezioni.

## **Articolo 12**

### **Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Il Vicepresidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'Associazione.

## **Articolo 13**

### **Il Segretario-economo**

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Segretario-economo cura le attività di segreteria dell'associazione e il disbrigo delle questioni correnti, tra cui la raccolta delle quote associative annuali, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente, e **la gestione economico-finanziaria della società**. Inoltre, si occupa della raccolta degli atti e dei documenti relativi all'attività dell'Associazione e redige il rendiconto economico-finanziario annuale.

## **Articolo 14**

### **Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci ordinari non membri del Consiglio Direttivo stesso.

I componenti durano in carica tre anni e non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

- Convocazione

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno e può essere convocato ogniqualvolta i suoi componenti lo ritengano opportuno. Le riunioni del Comitato Scientifico devono essere notificate al Presidente, che può intervenire direttamente o tramite un Consigliere delegato.

- Competenze

Il Comitato Scientifico formula proposte sulle iniziative dell'Associazione, esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo e opera affinché tali attività siano realizzate, in particolare per quelle nel campo dell'educazione, formazione e aggiornamento.

Il Comitato Scientifico, in accordo con il Presidente, può avvalersi della collaborazione di altri associati nonché di figure esterne che si distinguono nell'ambito di attività in cui opera l'associazione.

#### **TITOLO IV**

##### **Risorse**

##### **Articolo 15**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

L'Associazione destina tutte le sue risorse, compresi eventuali utili o avanzi di gestione, al perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

##### **Articolo 16**

##### **Quote annuali**

L'importo delle quote associative è stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La prima quota associativa è versata contestualmente all'iscrizione all'Associazione; le successive all'inizio di ogni anno sociale, non oltre il 15 di febbraio.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

##### **Articolo 17**

##### **Donazioni e lasciti**

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

## **Articolo 17**

### **Entrate**

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dagli associati;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento dell'attività;
- ricavato da sottoscrizioni e da raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;
- proventi delle eventuali attività commerciali marginali.

## **Articolo 18**

### **Divieto di distribuzione**

All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO V**

### **Rendiconto**

## **Articolo 19**

### **Rendiconto economico finanziario**

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto viene inviato ai soci e deve rimanere a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali**

## **Articolo 20**

### **Scioglimento**

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe.

## **Articolo 21**

### **Rinvio alle leggi**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: Davide CAMPOSAMPIERO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)